REGOLAMENTO (CEE) N. 2591/72 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

che modifica il regolamento n. 67/67/CEE del 22 marzo 1967, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto l'articolo 24 del regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1),

visto il regolamento n. 19/65/CEE, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (2),

visti i pareri del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 19/65/CEE,

considerando che ai sensi del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha competenza per applicare mediante regolamento l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di pratiche concordate bilaterali che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che la durata di validità del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (3), è limitata al 31 dicembre 1972 ;

considerando che in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento n. 67/67/CEE è dato constatare che la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, prevista dal suddetto regolamento nei confronti di determinati accordi di distribuzione esclusiva rispondenti alle condizioni in esso stabilite si è dimostrata efficace ;

considerando che è pertanto opportuno prorogare il regolamento n. 67/67/CEE ; che ai fini della certezza del diritto appare opportuna una proroga di 10 anni, onde permettere alle imprese di prendere disposizioni a lungo termine ;

considerando che detta proroga non comporta alcun rischio, data la possibilità per la Commissione, in base al combinato disposto dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 67/67/CEE, di intervenire ogni qualvolta essa constati che gli accordi che rientrano nella previsione del regolamento sono produttivi di effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE la data del « 31 dicembre 1972 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.
(3) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.